

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle **esigenze delle autonomie locali**¹ e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

¹ Già dal 1951 il Governo centrale (Parlamento e Governo) avrebbe dovuto legiferare tenendo in considerazione le esigenze dei rappresentanti locali e non il contrario. Il Governo centrale deve trasferire gradualmente potere e competenze agli Enti locali, in quanto autonomi e perché meglio gestibili (v. anche art. 5 Cost.)